

## LINEE GUIDA PER GESTIONE

### DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA L. 112/2016 “DOPO DI NOI”

La legge 112/2016 persegue la garanzia del diritto di ogni persona con disabilità di poter scegliere dove, come e con chi vivere, tenendo conto dei propri desideri, aspettative e preferenze e sia in grado di fornire opportunità di realizzazione come soggetto parte di una collettività, conformemente a quanto disposto dall'art.19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Con la legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”, cosiddetta “Dopo di Noi”, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Con il successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23.11.2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato, attribuendo alle Regioni le risorse per la realizzazione di progetti di vita per persone con disabilità diretti a migliorare la qualità della vita salvaguardando la priorità degli interventi a supporto della domiciliarità e dei percorsi di accompagnamento e accrescimento dell'autonomia ritardando ovvero evitando l'istituzionalizzazione.

Il presente atto recepisce :

- La Legge 8 novembre 2000 - n. 328, in particolare l'art. 14
- la legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”;
- il successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23.11.2016 con cui sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato;
- I Programmi operativi regionali approvati con apposita Delibera di Giunta Regionale ed inerenti la gestione degli interventi economici di cui alla Legge n. 112/2016;
- Il DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”;
- il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 267/2014) di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
- la L. n. 89/2016 art. 2 – sexies “ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità”;
- la Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021 Commi 159 – 171 Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza in modo particolare i commi 170 e 171;

#### **Art. 1 Oggetto e finalità dell'intervento economico**

Le disposizioni del presente atto disciplinano le modalità per l'accesso ai benefici economici concessi dalla Legge n. 112/2016 a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

#### **Art. 2 Tipologia degli interventi finanziabili**

##### **Interventi di natura gestionale, finalizzati a:**

- 1) *Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3:* si intendono tutte quelle azioni propedeutiche al percorso di autonomia della persona con disabilità in vista del venir meno del sostegno genitoriale finalizzate all'accompagnamento verso l'uscita dal proprio nucleo familiare.

Vengono finanziati esclusivamente i soggiorni temporanei periodici e continuativi per gruppi di persone al fine di sperimentare una graduale uscita dal nucleo familiare attraverso la condivisione di spazi abitativi in vista del successivo passaggio definitivo ad un contesto abitativo diverso ovvero in gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing.

Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia, la persona con grave disabilità ed il suo contesto di vita, a riconoscere le possibilità di sviluppo personale in età adulta ed i sostegni necessari per poter realizzare un progetto di vita separandosi dai familiari per l'avvio di un progetto di vita autonoma;

- 2) *Art. 5, comma 4 del D.M del 23.11.2016 - lett b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4: nello specifico si tratta di finanziare le spese relative al personale, ai costi di gestione ed ai servizi necessari a supportare la domiciliarità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per le quali verrà individuata una soluzione alloggiativa messa a disposizione dalle famiglie, da enti pubblici o dal terzo settore.*
- 3) *Art. 5, comma 4 del D.M del 23.11.2016 - lett C) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana di cui all'art. 3 comma 5, anche attraverso tirocini di inclusione sociale (art.3 comma 6): si intendono interventi volti a sostenere processi formativi in favore delle persone con disabilità per l'accrescimento della consapevolezza (empowerment) rispetto le proprie scelte anche in prospettiva di una vita fuori dal contesto familiare , quali ad esempio corsi di formazione , attività laboratoriali stage, e tirocini di inclusione sociale*  
*Per quanto riguarda gli interventi compresi nella lett. C), ad oggi la Regione Marche invita gli ATS a fare ricorso ad altre linee di finanziamento per progetti di "Vita Indipendente" e "Servizi di Solievo".*

#### **Interventi infrastrutturali, finalizzati a:**

**1) azioni comprese nell'art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. d) in particolare per gli** Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4: nello specifico si tratta di finanziare il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi che andranno ad ospitare le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare si realizzano in immobili di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine o gruppi-appartamenti o soluzioni di co-housing, organizzati nel rispetto del DM del 23.11.2016, come nuclei abitativi familiari di persone con disabilità grave che possano insieme acquisire, con opportuni supporti, il massimo livello possibile di autonomia nella conduzione e gestione della vita quotidiana.

#### **Art. 3 Destinatari degli interventi e requisiti minimi di accesso**

In coerenza con quanto previsto dal D.M. 23/11/2016, e nei limiti delle risorse del Fondo, i beneficiari degli interventi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale necessitano degli interventi previsti dalla L. 112/2016, tenuto conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni familiari, della condizione abitativa ed ambientale oltre che delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

I destinatari del contributo sono persone residenti nel Comune di Ancona, che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) certificazione di **disabilità grave**, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- b) **prive di sostegno familiare**:  
- in quanto mancanti di entrambi i genitori;

- in quanto i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;  
- in quanto in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare;

c) con età compresa tra i 18 ed i 64 anni (è in ogni caso assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età).

d) con Indicatore della Situazione Economica Equivalente **ISEE socio-sanitario ristretto**

- inferiore o pari ad € **2.800,00**, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 100% del contributo di cui al successivo art. 6;
- superiore ad € **2.800,00** ed inferiore ad € **23.000,00**, cui è connessa la possibilità per il beneficiario di ottenere *una percentuale del contributo pro-die/pro-capite di € 40,00, di cui al successivo art. 6*, calcolata in funzione della condizione economica determinata in base al valore ISEE per prestazioni socio-sanitarie elaborato ai sensi del DPCM 159/2013.

Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sono beneficiari di altre misure economiche regionali e/o nazionali sulla base di specifiche compatibilità previste dalle normative di settore. In tal caso il contributo economico potrà subire una riduzione pari a massimo 50% del contributo giornaliero previsto di massimo € 40,00 pro-die/pro-capite e comunque tenuto conto anche della valutazione dei bisogni socio-assistenziali definiti nel PAI e alla capacità contributiva determinata in base all'ISEE socio-sanitario ristretto oltre che delle effettive capacità economiche della famiglia, valutate tramite ISEE ordinario.

Ai fini della predisposizione della graduatoria hanno la priorità di accesso al contributo coloro che siano privi di sostegni economici da parte della famiglia, o tali sostegni risultino potenzialmente inferiori al fabbisogno assistenziale valutati sulla base dell'ISEE Ordinario riferito al nucleo familiare del beneficiario. La graduatoria di accesso verrà pertanto stilata tenuto conto dell'ISEE Ordinario della famiglia di appartenenza

#### **Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale**

L'accesso ai sostegni avviene a seguito di valutazione della domanda di ammissione agli interventi presentata previa pubblicazione di **Avviso Pubblico** da parte dell'Ambito Territoriale Sociale, destinato a ricevere le richieste inoltrate da parte di persone interessate sia che risultino già beneficiari del fondo sia per le nuove ammissioni.

E' prevista la possibilità di accedere al Fondo con modalità a "**sportello**", qualora ricorrano situazioni di urgenza opportunamente motivate dai Servizi Sociali e Sanitari che gestiscono la presa in carico della persona con disabilità di cui si propone l'ammissione agli interventi previsti dalla L.112/2016.

Come previsto dal D.M. 23 novembre 2016 (art. 4, c. 3), sono previste le seguenti **priorità d'accesso**:

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 persone) e che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate dall'art. 3 c. 4;

Le graduatorie sono formulate sulla base dei requisiti di accesso di cui al D.M. 23 novembre 2016 (art. 4, c. 3), e dichiarati in fase di invio dell'istanza, secondo il criterio di priorità del valore ISEE familiare "Ordinario" crescente.

A parità di ISEE Ordinario, ha priorità il richiedente che risulti essere già beneficiario del contributo Dopo di noi/Durante noi nelle precedenti annualità al fine di dare continuità ai progetti in corso di svolgimento, fatta salva la verifica della permanenza dei requisiti e la verifica del progetto assistenziale individualizzato.

Per accedere al beneficio economico di cui alla L.112/2016, il richiedente deve presentare una istanza dalla quale emergano i requisiti di ammissibilità, necessaria ai fini dell'avvio della procedura per elaborazione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto per la sua eventuale finanziabilità.

L'istanza, a firma del richiedente il beneficio o se impossibilitato, a firma di chi lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica denominata "Schema per Richiesta di Valutazione multidimensionale/multidisciplinare e stesura Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)", compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità, indicando il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui **all'art. 3.**

All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità, del sottoscrittore e **l'ISEE ordinario della famiglia e socio-sanitario ristretto della persona con disabilità** che richiede l'accesso al beneficio economico.

Le dichiarazioni previste nell'istanza devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i..

#### **Art. 5 Procedimento: ammissibilità ed elaborazione del progetto**

L'ammissione ai benefici economici di cui alla L.112/2016, è subordinata alla predisposizione del progetto assistenziale individualizzato (PAI) orientato verso l'autonomia e l'uscita dal contesto familiare. A Tal fine:

1. L'ATS 11 Comune di Ancona valuta le istanze pervenute e ne assicura la trasmissione all'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta oppure al Centro di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (d'ora in avanti UMEA o CSM dell'AST Ancona) ai fini della valutazione e successiva predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato (d'ora in avanti PAI predisposto ai sensi del Art. 14 della L. 328/2000) e del relativo budget di progetto.
2. Il PAI è definito successivamente alla valutazione multidisciplinare da parte dell'UMEA o del CSM dell'AST Ancona ed è predisposto congiuntamente dai Servizi specialistici dell'AST e dalle Assistenti Sociali del Comune di Ancona, coinvolgendo il beneficiario e la sua famiglia. Il progetto prevede inoltre, il coinvolgimento/coordinamento delle diverse risorse, formali e informali del Terzo settore, al fine di renderlo quanto più personalizzato e contestualizzato.

Il Servizio UMEA o CSM dell'AST Ancona e le Assistenti Sociali del Comune, nel predisporre il progetto personalizzato, devono tenere conto dei bisogni, dei desideri e delle aspettative della persona con disabilità e dei propri familiari o di chi lo rappresenta, garantendone il protagonismo.

3. L'UMEA o il CSM, al termine della stesura del Progetto Assistenziale Individualizzato, trasmettono al Comune i progetti personalizzati, con le proposte sui programmi di indipendenza abitativa per le persone valutate, esplicitando le modalità organizzative della vita del gruppo convivente, le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie ed i sostegni da attivare.

Il Comune di Ancona recepisce i progetti personalizzati e predispone la programmazione di Ambito tenuto conto degli stanziamenti di Bilancio a disposizione per gli interventi dedicati al Dopo Noi/Durante Noi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Marche.

4. La programmazione di Ambito Territoriale Sociale viene discussa nel **Tavolo di concertazione** in cui si valuta l'andamento delle azioni in atto anche ai fini del

monitoraggio costante delle progettualità realizzate tenendo in considerazione le indicazioni delle UMEA e dei DSM dell'AST Ancona.

Il Progetto di Ambito scaturisce dal confronto tra tutti i soggetti istituzionali e non, presenti al Tavolo di Concertazione.

Al Tavolo di concertazione vanno, inoltre, sottoposte le eventuali revisioni dei progetti personalizzati già in essere e i progetti personalizzati dei nuovi richiedenti ai fini dell'adeguamento del Progetto di Ambito.

5. I progetti personalizzati con i relativi budget di progetto vengono ammessi al finanziamento, nei limiti della capienza finanziaria definita annualmente dalla Regione Marche e nel rispetto delle priorità di accesso di cui **all'art. 3**.
6. Successivamente, l'Amministrazione comunale adotta tutte le procedure amministrative necessarie all'avvio del programma di indipendenza abitativa per i beneficiari ammessi. Le risorse a disposizione per la realizzazione del progetto di autonomia abitativa, sono da intendersi sia in termini di risorse economiche, sia di prestazioni e servizi. Nella definizione del *budget di progetto* verranno comprese tutte le risorse disponibili e attivabili, sia pubbliche (risorse derivanti da altre misure regionali e/o nazionali, sulla base di specifiche compatibilità che prevedono accesso anche alle Misure FNA), che private (risorse economiche del beneficiario oltre che della famiglia di origine).
7. Il Progetto individuale ha una durata temporale di un anno, con possibilità di modifica in fase di monitoraggio. In presenza di situazioni complesse che determinano modifiche dei bisogni assistenziali del beneficiario, è fatta salva la possibilità da parte dell'équipe multiprofessionale, di rivalutare tempestivamente il piano assistenziale prevedendo modifiche e variazione degli interventi in atto.
8. La fase di ammissibilità alla valutazione e la successiva fase di elaborazione del progetto di cui al presente articolo devono concludersi di norma, entro un massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza dell'avviso per la presentazione delle istanze.
9. Il provvedimento di ammissione al Piano di Ambito, viene adottato di norma, successivamente all'approvazione del Piano di Ambito e comunicato entro il termine di 30 giorni successivi, tramite apposita notifica scritta, con invito alla sottoscrizione del "budget di progetto" entro e non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione a pena di decadenza.
10. Il "budget di progetto" dovrà essere debitamente sottoscritto insieme al case manager e ai referenti del Servizio territoriale ovvero del Servizio sanitario dell'AST Ancona e dovrà contenere l'indicazione della entità del contributo economico concesso, articolato in percorsi, interventi, programmi attivati e finanziati.

#### **Art. 6 Finanziamento dei progetti e budget di progetto**

I progetti personalizzati elaborati ai sensi del precedente articolo, con i relativi budget di progetto e l'indicazione del case manager, vengono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse di Bilancio disponibili e nel rispetto delle priorità di accesso di cui **all'art. 3**.

**Il budget di progetto, con riferimento ai percorsi/programmi/interventi in esso previsti non potrà superare l'importo annuo massimo di € 14.600,00** salvo che, in sede di elaborazione del progetto personalizzato non siano stati riconosciuti gli interventi infrastrutturali, di cui al D.M. 23 novembre 2016 - lett. d), comma 2, art. 2, con aggiunta delle relative risorse fuori budget di progetto.

Il valore del progetto, è calcolato prevedendo **un contributo pro-die/pro-capite di massimo € 40,00** al giorno per le giornate di presenza del beneficiario nel programma degli interventi predisposti nel PAI.

Per coloro che hanno una certificazione **ISEE di valore pari o inferiore ad Euro 2.800,00**, il contributo è riconosciuto al 100% dell'importo massimo di € 40,00 pro-die/pro-capite calcolato per i giorni di presenza.

Per coloro che hanno una certificazione ISEE di valore inferiore o uguale ad € 23.000,00, la quota giornaliera corrisponde a una percentuale del contributo pro-die/pro-capite, calcolata in funzione della condizione economica determinata in base al valore ISEE per prestazioni socio-sanitarie elaborato ai sensi del DPCM 159/2013 del beneficiario e rapportata al contributo giornaliero massimo di € 40,00 pro-die/pro-capite, per i giorni di presenza stabiliti nel PAI.

La quota giornaliera è calcolata attraverso la seguente **tabella di contribuzione**:

Fasce ISEE	% di compartecipazione per il pagamento della quota utente
Fino a 2.800,00	0
Da 2.801,00 a 8.000,00	20%
Da 8.001,00 a 13.000,00	40%
Da 13.001,00 a 18.000,00	60%
Da 18.001,00 a 23.000,00	80%
Da 23.001,00	100%

Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sono beneficiari di altre misure regionali e/o nazionali sulla base di specifiche compatibilità previste dalle normative di settore.

In tal caso il contributo economico potrà subire una riduzione pari a massimo 50% del contributo giornaliero previsto di massimo € 40,00 pro-die/pro-capite e comunque tenuto conto anche della valutazione multidimensionale/multidisciplinare dei bisogni socio-assistenziali definiti nel PAI oltre che della capacità contributiva determinata in base all'ISEE socio-sanitario ristretto e delle capacità economiche della famiglia, valutate tramite ISEE ordinario.

Il "budget di progetto", durante l'attuazione del programma di intervento socio-assistenziale, può essere rimodulato, entro i limiti dell'importo pro-die/pro-capite ammissibile, in presenza di sopravvenuti fattori riferiti in particolare a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali e/o di salute dell'interessato accertate dai servizi specialistici dell'UMEA o dal CSM in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali del Comune di Ancona.

**Nel rispetto delle indicazioni della Regione Marche, nel budget di progetto devono essere previsti e finanziati gli interventi riferiti alla sola componente a rilevanza sociale.**

Sono ammissibili ai fini della costruzione del budget di progetto, le seguenti spese:

- a) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
- b) spesa per servizi di natura assistenziale forniti da soggetti giuridici erogatori di detti servizi.

Nella valutazione delle richieste e nella successiva programmazione degli interventi, avranno priorità di accesso al progetto di Ambito, le persone disabili già inserite nei percorsi di cui alla L.112/2016 "Dopo di Noi", art. 5, comma 4 del D.M del 23.11.2016 - lett b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, garantendone la necessaria continuità nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6, fatta salva la verifica del progetto assistenziale individualizzato e la permanenza dei requisiti.

I progetti elaborati ma non finanziati per esaurimento delle risorse di Bilancio, potranno essere oggetto di finanziamento nelle eventualità che si registrino economie di gestione o nell'eventualità

che vengano stanziati ulteriori risorse di cui alla Legge 112/2016, previo, laddove necessario, riesame del progetto personalizzato e relativo budget.

#### **Art. 7 Modalità e tempi di erogazione delle risorse previste nel budget di progetto e rendicontazione**

Le risorse assegnate al beneficiario sono calcolate sulla base dei giorni di effettiva presenza nel co-housing e sono erogate per tranches di finanziamento a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammesse, sostenute e documentate.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nei limiti e modi previsti dal budget di progetto i documenti di spesa devono essere validi ai fini fiscali ed essere debitamente quietanzati.

Nel caso in cui il totale delle spese sostenute dal beneficiario risulti inferiore al budget concesso, l'ammontare di quest'ultimo viene ridotto in misura corrispondente.

#### **Art. 8 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo**

1. Tutti i requisiti previsti **all'art. 4**, devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.

2. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui **all'art. 4**, pena la decadenza dal beneficio a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita del suddetto requisiti, il beneficiario dovrà darne comunicazione scritta al Comune di Ancona Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS 11, entro 15 giorni.

3. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto di cui al presente avviso intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del medesimo il beneficiario dovrà darne comunicazione scritta al Comune di Ancona entro 15 giorni.

A decorrere da tale comunicazione, l'Amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente **art. 5**, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione.

4. Il contributo verrà sospeso, ed eventualmente verrà dichiarata la decadenza a seguito di valutazione dell'UMEA e CSM dell'AST Ancona, nel caso di ricoveri presso una struttura residenziale.

Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui **all'art. 3**, il beneficio sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali

5. Nell'ipotesi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo saranno riconosciute al beneficiario solo le spese quietanzate sostenute fino alla data della decadenza o alla data di conclusione anticipata.

6. Qualora, a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del **successivo art. 9**, siano riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'Amministrazione comunale procederà alla revoca, totale o parziale, del beneficio concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, per l'ammontare individuato dal provvedimento di revoca.

7. Qualora il beneficiario degli interventi *già inserito nel progetto "Dopo di Noi"*, risulti in possesso di un ISEE superiore al valore massimo consentito di cui al precedente art. 6, potrà essere ammesso nella programmazione degli interventi di Ambito legati alle forme socio-educative ed assistenziali di co-housing, senza alcun riconoscimento economico a valere sul Fondo previsto dalla legge n. 112/2016, consentendo la necessaria continuità socio-assistenziale. In tali circostanze, qualora la persona occupi un posto in un co-housing di proprietà dell'Amministrazione comunale, verrà valutata la possibilità di chiedere una compartecipazione al costo di gestione del posto occupato (costi riferiti a canone di locazione, spese condominiali e spese riferite alle utenze acqua, luce e calore) nel rispetto del Progetto Assistenziale Individualizzato.

#### **Art. 9 Controlli e verifiche**

Il Comune di Ancona attraverso i Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS 11, si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di

effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.

2. Sono previste, da parte dei Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS 11, verifiche e/o controlli anche in loco e senza preavviso, sull'attuazione del progetto e, in particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle previste nel budget di progetto.

#### **Art. 10 Informazioni sul procedimento**

Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è l'U.O. Servizi per la Disabilità - Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS 11.

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'U.O. Servizi per la Disabilità- Viale della Vittoria 37 - Ancona.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del Regolamento comunale del comune per l'accesso ai documenti amministrativi in attuazione della L.241/1990;

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso i Comune di Ancona in qualità di titolare e responsabile.

Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.

#### **Art. 12 Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona in via esclusiva.

#### **Art. 13 Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato dalle presenti "Linee guida" si fa riferimento alla vigente normativa di settore e alla DGR della Regione Marche che regola gli interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla Legge n. 112/2016 e DM del 23/11/2016.